

## CHIROGRAFARI PLAFOND “BENI STRUMENTALI” NUOVA SABATINI

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**  
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**  
Tel. call center: **011/2345679** -tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280  
Indirizzo telematico: **[info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)**  
Codice ABI: **03048**  
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il presente foglio informativo è rivolto alle Piccole Medie Imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, vale a dire le imprese con meno di 250 dipendenti, e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale attivo di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro.

### CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO “Beni Strumentali” – Nuova Sabatini

#### Struttura e funzione economica

#### Finanziamento Plafond Beni Strumentali “Nuova Sabatini”

ai sensi: del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33; del Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016; della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) n. 14036 del 15 febbraio 2017 e s.m.i.; della Convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) del 14 febbraio 2014 (Convenzione originaria, modificata ed integrata con successivi Addendum); del Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022, decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”.

Si tratta di chirografario ovvero un finanziamento a medio lungo termine di durata minima di 24 mesi e massima 60 mesi di cui massimo 12 mesi di preammortamento da erogarsi con fondi propri o diversi dalla provvista CDP. Se la durata del finanziamento è di 24 mesi, il preammortamento può essere unicamente di 6 mesi. Il finanziamento deve essere di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro e deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Le imprese che possono beneficiare delle misure dell'accordo sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, ed iscritte nel Registro delle Imprese ovvero nel Registro delle Imprese di Pesca o hanno sede in uno Stato Membro e non hanno sede operativa in Italia, purché in sede di avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera, attesti l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la quale è stato realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.

Per usufruire delle agevolazioni della Nuova Sabatini, le PMI inoltre devono:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dall'art. 4 paragrafo 1 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2016, n. 26673. Sono ammesse alle agevolazioni le PMI operanti in tutti i settori produttivi ad eccezione delle attività finanziarie e

assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007) e delle attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo ed hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del Codice Civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

Non sono soggetti ad agevolazioni i finanziamenti per coprire i costi relativi a:

- terreni e fabbricati, incluse le opere murarie, ed "immobilizzazioni in corso e acconti";
- acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- commesse interne;
- beni usati e/o rigenerati;
- spese di funzionamento;
- imposte, tasse;
- contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- utenze di qualsiasi genere (ivi compresa l'energia elettrica, gas, etc.);
- pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
- prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- materiali di consumo;
- singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA.

#### Investimenti green

Si tratta di «investimenti green» correlati all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

In attuazione della norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un'ideale certificazione ambientale di processo oppure di un'ideale certificazione ambientale di prodotto.

#### Investimenti 4.0

Investimenti per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

#### Nuova Sabatini Capitalizzazione

La misura ha l'obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Il contributo aumenta fino al 5% nel caso di società di capitali micro e piccole, purché, entro la data di presentazione della domanda di contributo, abbiano deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento. L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento capitale". A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo (5% per le micro e piccole PMI; 3,575 per le medie PMI).

Gli investimenti devono:

- essere avviati successivamente alla data di richiesta di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o la data di inizio di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- essere conclusi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento;
- essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni;
- per le imprese operanti nel settore agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) 702/2014;
- con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41, 42 del Regolamento (UE) 1388/2014;
- per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.
- con riferimento alle imprese non ricomprese tra quelle sopra indicate, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti ed alle condizioni stabiliti nel Regolamento GBER, Regolamento (UE) n. 651/2014, ad una delle tipologie di cui all'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle P.M.I." del Regolamento stesso ovvero per:
  - creazione di un nuovo stabilimento
  - ampliamento di uno stabilimento esistente;
  - diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  - trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  - acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato;
    - gli attivi vengono acquistati da terzi che hanno relazioni con l'acquirente;
    - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Il finanziamento è concesso utilizzando la provvista finanziaria della Banca o derivante da altra fonte diversa da CDP.

I finanziamenti a valere sul plafond Nuova Sabatini - Beni Strumentali potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

#### Agevolazione

Il Ministero concede un'agevolazione nella forma di contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni d'importo equivalente al finanziamento richiesto dalla PMI ad un tasso di interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per industria 4.0, per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, per investimenti green e Sabatini Capitalizzazione per le medie PMI (società di capitali).
- 5% Sabatini Capitalizzazione per le micro e piccole PMI (società di capitali).

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca del Piemonte comunichi il mancato rispetto, da parte dell'impresa, delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento.

Le richieste di contributo devono essere fatte al Ministero a cura del richiedente e la prima quota deve essere fatta entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento successivamente al pagamento a saldo dell'investimento stesso.

In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.

### **Modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese**

La domanda di agevolazione va compilata dalle imprese esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma messa a disposizione da parte del Ministero (a cui è possibile accedere tramite SPID - di livello 1), e solo successivamente presentata al soggetto finanziatore.

La modifica delle modalità di presentazione delle domande consentirà alla piattaforma informatica del Ministero di generare immediatamente il Codice Unico di Progetto (CUP) che, composto da 15 caratteri alfanumerici, dovrà essere riportato – come precisato nell’articolo 14 del Decreto - sulle fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento alla norma istitutiva dell’intervento, non è considerata valida con la conseguente revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Deve essere utilizzato esclusivamente il nuovo modulo di domanda e la nuova procedura di inserimento della domanda per il tramite della piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/beni-strumentali-nuova-sabatini-presentazione-domande>.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.

### **Imprese con attribuzione di rating di legalità:**

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni possono richiedere l’attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall’art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014 e s.m.i..

Tale rating ha un range di un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette” attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

### **Principali rischi:**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia a tasso fisso;
- rischio di risoluzione del contratto qualora il cliente non rispetti i vincoli definiti dalla normativa di riferimento e quindi venga revocata parzialmente o totalmente l’agevolazione o il Ministero sospenda l’erogazione del contributo.

### **Il Finanziamento Plafond Beni Strumentali “Nuova Sabatini” può beneficiare del Fondo di Garanzia (Legge 662/96 smi)**

Il Fondo di Garanzia è riservato alle microimprese, piccole/medie Imprese (PMI), di tutto il territorio nazionale. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali e delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale (MCC) - Banca del Mezzogiorno <http://www.fondodigaranzia.it/>. L’intervento del Fondo favorisce l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle Banche, o indirettamente, tramite la controgaranzia (la garanzia prestata dal Fondo di garanzia a favore dei Confidi, che a loro volta garantiscono il finanziamento concesso dalla Banca), a fronte di finanziamenti connessi all’attività di impresa.

Possono essere garantite da MCC le PMI valutate “economicamente e finanziariamente sane”.

Il Fondo di Garanzia (Legge 662/96 smi) è un fondo patrimoniale costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. e gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). La percentuale di copertura del fondo è '80% dell’importo del finanziamento con una garanzia massima di € 5.000.000,00. Lo scopo del Fondo è di facilitare l’accesso al credito alle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE - Chirografario a Tasso variabile -

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un importo di € 100.000,00</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata mensile               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni comprensiva di rate di preammortamento</li> </ul> </li> <li>• Rata trimestrale               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni comprensiva di rate di preammortamento</li> </ul> </li> </ul>	<p>9,84%</p> <p>9,48%</p>						
<p>I TAEG sopra riportati sono in via meramente esemplificativa, ipotizzando e che le spese ed il tasso di interesse rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.</p>							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">VOCI</th> <th style="text-align: center;">COSTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           Importo massimo finanziabile            Importo minimo         </td> <td>           € 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto.             L'importo minimo finanziabile è di € 20.000,00.         </td> </tr> <tr> <td>Durata</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo 24 mesi - Massimo 60 mesi comprensivi di un periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi di rate* mensili/trimestrali.</li> </ul> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">* Le rate di preammortamento devono essere di 0, 6 o 12 mesi. Se la durata del finanziamento è di 24 mesi, il preammortamento può essere unicamente di 6 mesi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	VOCI	COSTI	Importo massimo finanziabile Importo minimo	€ 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto.  L'importo minimo finanziabile è di € 20.000,00.	Durata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo 24 mesi - Massimo 60 mesi comprensivi di un periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi di rate* mensili/trimestrali.</li> </ul> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">* Le rate di preammortamento devono essere di 0, 6 o 12 mesi. Se la durata del finanziamento è di 24 mesi, il preammortamento può essere unicamente di 6 mesi.</p>
VOCI	COSTI						
Importo massimo finanziabile Importo minimo	€ 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto.  L'importo minimo finanziabile è di € 20.000,00.						
Durata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo 24 mesi - Massimo 60 mesi comprensivi di un periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi di rate* mensili/trimestrali.</li> </ul> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">* Le rate di preammortamento devono essere di 0, 6 o 12 mesi. Se la durata del finanziamento è di 24 mesi, il preammortamento può essere unicamente di 6 mesi.</p>						
<b>TASSI</b>	<p>Tasso di interesse nominale annuo</p> <p>Il tasso di interesse nominale annuo è composto da:            indice di riferimento* + spread, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento.            Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata mensile:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni: 8,50%</li> </ul> </li> <li>• Rata trimestrale:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni: 8,30%</li> </ul> </li> </ul> <p>Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese di ottobre 2024, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.</p> <p>La condizione “Tasso minimo” nel caso di imprese con rating di legalità viene ridotta del 10% rispetto alla condizione ordinariamente proposta.</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.            Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>						

Indice di riferimento	<p><u>Rata mensile</u> Euribor 1 mese base 365* determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360], il tutto arrotondato allo 0,10 superiore. L'indice è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre 2024 e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute.</p> <p><u>Rata trimestrale</u> Euribor 3 mesi base 365* determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360], il tutto arrotondato allo 0,10 superiore. Il parametro è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre 2024 e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute.</p> <p>Eventuali variazioni dell'indice di riferimento comporteranno una uguale variazione del tasso di interesse applicato al prestito, in aumento o in diminuzione, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione del parametro di indicizzazione. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. In presenza di variazione dell'indice di riferimento il piano di ammortamento, nelle scadenze e nella quota capitale, rimarrà immutato mentre la quota interessi di competenza di ciascuna rata varierà sulla base dell'andamento del parametro di indicizzazione.</p> <p>*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>
Spread	<p>5,50 punti percentuali</p> <p>La condizione "Spread" nel caso di imprese con rating di legalità viene ridotta del 10% rispetto alla condizione ordinariamente proposta.</p>

<p>Tasso di interesse di preammortamento</p>	<p>Il tasso di interesse di preammortamento è composto da: indice di riferimento** (Euribor 1 mese/3 mesi) + spread, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo.</p> <p><u>Rata mensile:</u> Dalla data di stipula all'ultimo giorno del mese solare*: Euribor 1 mese base 365** determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360] arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 5,50 punti percentuali, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. L'indice è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di stipula del contratto e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni: 8,50%</li> </ul> <p><u>Rata trimestrale:</u> Dalla data di stipula all'ultimo giorno del trimestre solare*: Euribor 3 mesi base 365** determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360] arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 5,50 punti percentuali, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. L'indice è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre solare di stipula del contratto e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni: 8,30%</li> </ul> <p>Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese/trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread. Le condizioni "Tasso minimo" e "Spread" nel caso di imprese con rating di legalità vengono ridotte del 10% rispetto alla condizione ordinariamente proposta.</p> <p>*Dal primo giorno del mese/trimestre solare successivo: l'indice sarà rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 5,50 punti percentuali, fermo restando un tasso minimo pari a 5,50 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. **qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>
<p>Tasso di mora</p>	<p>Il valore è determinato sulla base del Tasso di interesse nominale annuo, aumentato di 2,00 punti percentuali, fermo restando il limite della soglia usura tempo per tempo vigente.</p>

<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	2,00*% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.  * La condizione "Spese istruttoria" per imprese con rating di legalità viene ridotta come segue: per imprese con rating tre "stellette": 1,20% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00; per imprese con rating due "stellette": 1,30% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00; per imprese con rating una "stelletta": 1,40% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.			
		Altro	Costo della garanzia del Fondo (L. 662/96 smi)* calcolata sull'importo garantito:			
				Microimpresa	Piccola impresa	Media impresa
			Operazioni sul capitale di rischio:			
			- Anno di ammissione	1,00%	1,00%	1,00%
	- Anni successivi:					
	Fino al 5° anno	0,25%	0,25%	0,25%		
	Successivo al 5° anno	0,50%	0,50%	0,50%		
	Operazioni finanziarie	0,25%	0,50%	1,00%		
		La commissione è addebitata una tantum all'impresa al momento dell'erogazione.  *La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a: - soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; - imprese femminili; - piccole imprese dell'indotto in amministrazione straordinaria; - micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; - imprese sociali; - imprese di autotrasporto; - start-up innovative ed incubatori certificati.				
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	Euro 0,00				
	Incasso rata	Rata mensile/trimestrale: € 2,50				
	Invio comunicazioni	Documentazione relativa a singole operazioni (comprese quietanze di pagamento): Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge"): € 0,00</li> <li>• altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico: € 0,21 per invio con recupero trimestrale</li> <li>• comunicazioni inviate tramite servizio postale: € 1,10 per invio con recupero trimestrale</li> </ul>				
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00				
	Altro	No				
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Francese				
	Tipologia di rata	Crescente o decrescente a seconda della variabilità dell'indice di riferimento.				
	Periodicità rate	Mensile/trimestrale				

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.



### Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento

Data	Valore
Euribor 1 mese/365* rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	3,422%
Euribor 3 mesi/365* rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di gennaio	2,753%
Euribor 1 mese/365* rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di gennaio	2,903%
Euribor 3 mesi/365* rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	3,399%

\*L'indice è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360\*365)/360]

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità mensile

Tasso di interesse applicato**	Durata del finanziamento (anni) comprensiva del periodo di preammortamento	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale***	Se il tasso aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni*
8,50%	5	€ 2.467,33	€ 2.192,88	€ 1.915,42

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità trimestrale

Tasso di interesse applicato**	Durata del finanziamento (anni) comprensiva del periodo di preammortamento	Importo della rata trimestrale per € 100.000,00 di capitale***	Se il tasso aumenta del 2% dopo 2 anni***	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni*
8,30%	5	€ 7.411,34	€ 6.536,67	€ 5.705,23

\*Nel caso in cui il tasso di interesse risultasse inferiore a 5,50% la rata è calcolata tenendo conto del tasso minimo attualmente pari a 5,50%, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento.

\*\*Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento utilizzato per la determinazione del "Tasso di interesse applicato" è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese/trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.

\*\*\*Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) e s.m.i., relativo ai contratti per altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it).

### Servizi accessori

Spese accessorie ricorrenti	€ 0,00
-----------------------------	--------

## Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati <b>da soggetti terzi</b> :	
	<b>Se acquistati attraverso la banca</b>
<b>Istruttoria</b>	NO
<b>Altro</b>	NO
Imposta sostitutiva (solo per chirografari con contratto di tipo A)	0,25% sull'importo erogato

## Tempi di erogazione

• Durata dell'istruttoria	30 giorni di calendario dalla richiesta scritta completa di tutta la documentazione necessaria
• Disponibilità dell'importo	25 giorni di calendario dalla stipula, salvo diversa pattuizione tra le parti

## Altro

Compenso per l'estinzione anticipata • Solo per chirografari con contratto di tipo A	1% del capitale rimborsato anticipatamente
Nel caso di surrogazione, ossia di trasferimento del finanziamento da Banca del Piemonte ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito T.U.B., al Cliente non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.	
Surrogazione	Il trasferimento a Banca del Piemonte di un mutuo chirografario, preesistente presso altro Istituto di credito, non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria, imposta sostitutiva), ex art. 120 quater del T.U.B.. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.
Spese invio diffida	€ 30,00
Costo di mancato perfezionamento della garanzia	€ 300,00*
	<small>*la Banca si riserva la facoltà di applicare il costo sopra indicato nel caso in cui l'impresa rinunci alla garanzia già emessa dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia</small>
Commissioni rinuncia mutuo chirografario deliberato	0,75% del mutuo deliberato con un minimo di € 175,00 (dopo invio lettera concessione)
Commissioni per richiesta Centrale Rischi • Valuta di addebito	€ 20,00 Data contabile
Spese per ricerche: • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea • spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)	€ 5,00 per documento € 18,00 per documento Recuperate così come sostenute dalla Banca
Rimborso spese presentazione pratica (solo nel caso di Fondo di Garanzia Legge 662/96 smi)	Chirografari da € 80.000,00 ad € 100.000: € 950,00 + IVA Chirografari da € 100.001,00 ad € 250.000: € 1.250,00 + IVA

## QUANTO PUÒ COSTARE - Chirografari a Tasso fisso -

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un importo di € 100.000,00</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata mensile                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni comprensiva di rate di preammortamento</li> </ul> </li> <li>• Rata trimestrale                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni comprensiva di rate di preammortamento</li> </ul> </li> </ul>	8,96%  8,83%
I TAEG sopra riportati sono in via meramente esemplificativa che le spese rimarranno invariate rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.	
VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	€ 4.000.000,00 anche se frazionato in più iniziative di acquisto.
Importo minimo	L'importo minimo finanziabile è di € 20.000,00.
Durata	Minimo 24 mesi - Massimo* 60 mesi comprensivi di un periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi di rate* mensili/trimestrali.  * Le rate di preammortamento devono essere di 0, 6 o 12 mesi. Se la durata del finanziamento è di 24 mesi, il preammortamento può essere unicamente di 6 mesi.
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo  Il tasso di interesse nominale annuo è composto dall'indice di riferimento* + spread.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata mensile/trimestrale:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 5 anni: 7,70%</li> </ul> </li> </ul> Nell'esempio sopra evidenziato è riportato il tasso IRS a 3 anni, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.  N.B.: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.  *qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

	Indice di riferimento	<p>IRS* di riferimento in base alla durata del chirografario, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di stipula del contratto, arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 5,50 punti percentuali.</p> <p>*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p> <p>Si definiscono, di seguito, i seguenti IRS di riferimento in base alla durata del chirografario a tasso fisso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata in anni</th> <th>IRS di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre un anno e fino a 3 anni</td> <td>2 anni</td> </tr> <tr> <td>4-5 anni</td> <td>3 anni</td> </tr> </tbody> </table>	Durata in anni	IRS di riferimento	Oltre un anno e fino a 3 anni	2 anni	4-5 anni	3 anni																				
	Durata in anni	IRS di riferimento																										
	Oltre un anno e fino a 3 anni	2 anni																										
	4-5 anni	3 anni																										
Spread	<p>5,50 punti percentuali</p> <p>La condizione "Spread" nel caso di imprese con rating di legalità viene ridotta del 10% rispetto alla condizione ordinariamente proposta.</p>																											
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.																											
Tasso di mora	Il valore è determinato sulla base del Tasso di interesse nominale annuo, aumentato di 2,00 punti percentuali, fermo restando il limite della soglia usura tempo per tempo vigente.																											
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	<p>Istruttoria</p> <p>2,00*% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00**.</p> <p>* La condizione "Spese istruttoria" per imprese con rating di legalità viene ridotta come segue: per imprese con rating tre "stellette": 1,20% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00; per imprese con rating due "stellette": 1,30% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00; per imprese con rating una "stelletta": 1,40% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.</p>																										
		<p>Altro</p> <p>Costo della garanzia del Fondo (L. 662/96 smi)* calcolata sull'importo garantito:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Microimpresa</th> <th>Piccola impresa</th> <th>Media impresa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operazioni sul capitale di rischio:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anno di ammissione</td> <td>1,00%</td> <td>1,00%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>- Anni successivi:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Fino al 5° anno</td> <td>0,25%</td> <td>0,25%</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>    Successivo al 5° anno</td> <td>0,50%</td> <td>0,50%</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>Operazioni finanziarie</td> <td>0,25%</td> <td>0,50%</td> <td>1,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La commissione è addebitata una tantum all'impresa al momento dell'erogazione.</p> <p>*La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;</li> <li>- imprese femminili;</li> <li>- piccole imprese dell'indotto in amministrazione straordinaria;</li> <li>- micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;</li> <li>- imprese sociali;</li> <li>- imprese di autotrasporto;</li> <li>- start-up innovative ed incubatori certificati</li> </ul>		Microimpresa	Piccola impresa	Media impresa	Operazioni sul capitale di rischio:				- Anno di ammissione	1,00%	1,00%	1,00%	- Anni successivi:				Fino al 5° anno	0,25%	0,25%	0,25%	Successivo al 5° anno	0,50%	0,50%	0,50%	Operazioni finanziarie	0,25%
	Microimpresa	Piccola impresa	Media impresa																									
Operazioni sul capitale di rischio:																												
- Anno di ammissione	1,00%	1,00%	1,00%																									
- Anni successivi:																												
Fino al 5° anno	0,25%	0,25%	0,25%																									
Successivo al 5° anno	0,50%	0,50%	0,50%																									
Operazioni finanziarie	0,25%	0,50%	1,00%																									

<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	Euro 0,00
	Incasso rata	Rata mensile/trimestrale: € 2,50
	Invio comunicazioni	Documentazione relativa a singole (comprese quietanze di pagamento): Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge"): € 0,00</li> <li>• altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico: € 0,21 per invio con recupero trimestrale</li> <li>• comunicazioni inviate tramite servizio postale: € 1,10 per invio con recupero trimestrale<sup>7</sup></li> </ul>
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
	Altro	No
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Fissa per tutta la durata
	Periodicità rate	Mensile/trimestrale

### Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento

Data	Valore
IRS a 3 anni rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di luglio	3,000%
IRS a 3 anni rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	2,290%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità mensile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) comprensiva del periodo di preammortamento	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale*
7,70%	5	€ 2.429,73

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità trimestrale

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) comprensiva del periodo di preammortamento	Importo della rata trimestrale per € 100.000,00 di capitale*
------------------------------	--	--

7,70%

5

€ 7.323,83

\*Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) e s.m.i., relativo ai contratti per altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it).

### Servizi accessori

Spese accessorie ricorrenti	€ 0,00
-----------------------------	--------

### Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati <b>da soggetti terzi</b> :	
	<b>Se acquistati attraverso la banca</b>
<b>Istruttoria</b>	NO
<b>Altro</b>	NO
Imposta sostitutiva (solo per chirografari con contratto di tipo A)	0,25% sull'importo erogato

### Tempi di erogazione

• Durata dell'istruttoria	30 giorni di calendario dalla richiesta scritta completa di tutta la documentazione necessaria
• Disponibilità dell'importo	25 giorni di calendario dalla stipula, salvo diversa pattuizione tra le parti.

### Altro

Compenso per l'estinzione anticipata • Solo per chirografari con contratto di tipo A	2% del capitale rimborsato anticipatamente
Nel caso di surrogazione, ossia di trasferimento del finanziamento da Banca del Piemonte ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito T.U.B., al Cliente non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.	
Surrogazione	Il trasferimento a Banca del Piemonte di un mutuo chirografario, preesistente presso altro Istituto di credito, non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria, imposta sostitutiva), ex art. 120 quater del T.U.B.. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.
Spese invio diffida	€ 30,00
Costo di mancato perfezionamento della garanzia	€ 300,00*
	*la Banca si riserva la facoltà di applicare il costo sopra indicato nel caso in cui l'impresa rinunci alla garanzia già emessa dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia
Commissioni rinuncia mutuo chirografario deliberato	0,75% del mutuo deliberato con un minimo di € 175,00 (dopo invio lettera concessione)

Commissioni per richiesta Centrale Rischi • Valuta di addebito	€ 20,00 Data contabile
Spese per ricerche: • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea • spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)	€ 5,00 per documento € 18,00 per documento Recuperate così come sostenute dalla Banca
Rimborso spese presentazione pratica (solo nel caso di Fondo di Garanzia Legge 662/96 smi)	Chirografari da € 80.000 ad € 100.000: € 950,00 + IVA Chirografari da € 100.001,00 ad € 250.000: € 1.250,00 + IVA Chirografari oltre € 250.000: € 1.450,00 + IVA

## ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso scritto di almeno 5 giorni di calendario salvo diversa pattuizione tra le parti.

#### Mutuo chirografario di tipo A

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca del Piemonte, oltre alle somme dovute per capitale residuo, interessi e spese, un compenso correlato al capitale anticipatamente restituito o rimborsato, nella misura prevista dal contratto. Nel caso di surrogazione, ex art. 120 quater del T.U.B, la Parte Mutuataria non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.

#### Mutuo chirografario di tipo B

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca del Piemonte, le somme dovute per capitale residuo, interessi e spese. Non è previsto alcun compenso correlato al capitale anticipatamente restituito o rimborsato. Nel caso di surrogazione, ex art. 120 quater del T.U.B, la Parte Mutuataria non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.

### Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto liberamente, però in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste può dichiarare l'impresa decaduta dal beneficio del termine o intendere il contratto risolto ipso iure e dichiarare l'avvenuta risoluzione dello stesso. La Parte Mutuataria dovrà contestualmente corrispondere alla Banca del Piemonte il residuo importo del mutuo con gli interessi maturati oltre gli interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento, nonché il compenso, a titolo di risarcimento di danni, nella misura stabilita nel contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le cause di decadenza/risoluzione sono:

- mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per cui è stato concesso;
- mancato puntuale pagamento, di quanto dovuto alla Banca, di qualsiasi somma stabilita nel contratto;
- dichiarazioni non complete, non veritiere o imprecise di una o più delle dichiarazioni effettuate dall'Impresa;
- mancato adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di Finanziamento;
- cessione o alienazione dei beni oggetto del Finanziamento nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
- sottoposizione, dell'Impresa, a procedure concorsuali o liquidatorie prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento degli investimenti;
- fruizione, per i medesimi beni, di agevolazioni pubbliche oltre i limiti delle intensità massime previsti nei regolamenti comunitari;
- revoca da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del contributo di cui all'art. 6 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **Facoltà di recesso della Banca**

Solo in caso di mutuo chirografario di tipo B

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso con il contratto con un preavviso non inferiore a 1 giorno.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 5 giorni lavorativi successivi al pagamento di tutto quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo, degli interessi e degli oneri, salvo diversa pattuizione fra le parti.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Il trasferimento a Banca del Piemonte di un finanziamento preesistente presso altro Istituto di credito non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria).

### **Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale,

- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

### **Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.**

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti



Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

## GLOSSARIO

<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti capitale, interessi ed oneri.
<b>Comunicazioni previste ai sensi di legge</b>	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscale; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.
<b>Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico</b>	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi conti correnti, titoli, carte, mutui e finanziamenti, servizi telematici.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Mediatore creditizio</b>	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>PMI (Piccola, media impresa)</b>	Per PMI si intendono le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50.000.000,00 di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43.000.000,00 di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003 e nell'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005, pubblicato nella GU del 12/10/2005 n.238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi e oneri.

<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite nel contratto. La rata è composta da quota capitale e quota interessi.
<b>Regolamento GBER</b>	Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e sm.i..
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata comprensiva di quota capitale.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario (anno civile).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
<b>Tasso minimo (FLOOR)</b>	Il tasso minimo (Floor) consente alla Banca, in un mutuo a tasso variabile in cui l'ammontare degli interessi varia in base all'andamento dell'indice di riferimento (l'Euribor) legato al costo del denaro, di fissare in anticipo una "soglia minima" (detta Floor) al tasso di interesse per tutelarsi da possibili oscillazioni verso il basso dei tassi di interesse. La peculiarità di questi mutui assistiti dal "Floor" sta nel fatto che il tasso di interesse non potrà mai scendere sotto un certo limite predefinito dal contratto stesso "tasso minimo"; se il tasso d'interesse è superiore al tasso minimo, il calcolo degli interessi sarà conforme al mutuo a tasso variabile; se il tasso dovesse diminuire, e scendere sotto la soglia "floor", si pagherà sempre il tasso minimo "Floor" stabilito contrattualmente, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento.